

Memoria dell'Associazione Italiana Editori
nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sulla revisione del Codice Contratti Pubblici
Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)
Camera dei deputati
19 settembre 2024

L'esame delle Risoluzioni sulla revisione del Codice Contratti Pubblici, avviato da codesta Commissione, offre l'opportunità al settore dell'Editoria professionale di evidenziare la problematica inerente all'accreditamento da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, così come disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della SNA n. 22/2024, in attuazione dell'art. 63, comma 10 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).

L'esclusione degli enti privati con scopo di lucro tra coloro che possono accreditarsi per lo svolgimento di attività di formazione presso le amministrazioni pubbliche di fatto esclude gli editori professionali, arrecando grave danno a un settore che da molti decenni svolge un ruolo centrale nella formazione del settore degli appalti pubblici, attraverso la preparazione di centinaia di corsi l'anno, svolti da docenti specializzati e seguiti da migliaia di dipendenti pubblici.

Gli editori professionali hanno investito nell'arricchimento dell'offerta formativa con l'ideazione di molteplici servizi e prodotti (piattaforme web, periodici, riviste, corsi specifici di approfondimento etc.) a sostegno della crescente richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche di formazione, informazione e approfondimento in materia di appalti e contratti pubblici. Si deve tenere conto, inoltre, che l'attività di formazione del settore privato a scopo di lucro, in larga parte coperta dalle case editrici professionali, sostiene il 60% della domanda, e consente l'acquisizione da parte dei dipendenti della P.A. di elevate competenze specialistiche in materia pubblicistica, ciò è possibile grazie all'esperienza e alla professionalità acquisite nel tempo dalle imprese editoriali.

Si condivide l'esigenza di stabilire criteri di qualità che ciascun fornitore in un ambito strategico come la formazione in tema di appalti deve rispettare, e certamente anche le imprese private lucrative dovrebbero essere sottoposte a un rigoroso processo di accreditamento, ma non si comprende la ratio di una esclusione delle imprese che anzi, riducendo l'offerta presente sul mercato, recherebbe un danno in primis agli enti che necessitano di formazione e – come ogni

riduzione dell'offerta – non è difficile immaginare che comporterebbe un aumento dei costi della formazione, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, è opportuno ricordare che l'attività di formazione svolta da enti privati con scopo di lucro è sempre stata svincolata da regolamentazioni essendo svolta in regime di libero mercato, nel pieno rispetto del dettato Costituzionale (art. 41) e del diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza e libertà d'impresa (art.26 del TFUE).